

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 16-12-74 vista la  
richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare,  
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,  
ha espresso parere favorevole sull' 4 presente  
~~disegno di legge~~ e sulle variazioni di bilancio in esso contenute:  
~~proposte di legge~~

IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
16 DIC 1974		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N. <u>4661</u>		

DISEGNO DI LEGGE

" AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1973 N.24 CONTENENTE PROVVIDENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' DILETTANTISTICHE"

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i provvedimenti di competenza

p/ Ufficio Commissioni

Relatore: Giuseppe COLONNA



Onorevole Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

Lo scorso anno questo Consiglio approvò alla unanimità la legge "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche". Detta legge prevede per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento e ammodernamento di impianti ed attrezzature sportive due interventi:

- 1 - contributo sugli interessi della spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli Enti Pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;
- 2 - contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le suddette provvidenze possono essere concesse, così come sancito dall'art. 2 della legge, a favore delle Provincie, dei Comuni e dei loro consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgano attività sportiva o ricreativa.

La suddetta legge ha trovato, come era prevedibile, il consenso entusiasta degli operatori i quali hanno finalmente visto nella Regione l'Ente che concretamente vuole affrontare e risolvere, anche se sono solo gli inizi, il problema dello sport dilettantistico.

./.

Infatti al 31 marzo del 1974 sono state presentate 251 domande delle quali 172 da parte dei Comuni e 79 da associazioni e sodalizi vari.

Il costo totale delle opere per le quali è stato chiesto il contributo ammonta ad oltre 30 miliardi. È ovvio che purtroppo non tutte le domande potranno essere accolte, secondo i criteri di massima già approvati la Giunta provvederà a quanto di sua competenza.

Per i contributi in conto capitale, chiesti con maggiore insistenza, l'art. 7 della legge prevede per l'anno 1974 la somma di 150 milioni.

Con la presente legge si vuole appunto incrementare tale voce così come fu previsto in sede di approvazione del bilancio 1974 al capitolo 264 che dispone per "contributi in conto capitale l. r. n. 24 del 30 agosto 1973" L. 315 milioni.

Pertanto dei 315 milioni, 150 sono previsti dalla legge, per i rimanenti 165 si provvede con la presentazione, e ci auguriamo approvazione, del presente disegno di legge.

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1, lett. b) della Legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, concernente " Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche " è autorizzato nell'anno finanziario 1974 un ulteriore impegno di spesa di L. 165.000.000.

Art. 2

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in £. 165.000.000, si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 264 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le mo  
dalità previste dalla citata legge regionale 30 agosto 1973,  
n. 24.

Art. 4

- La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.